

## FAQ

### ***Attività di vendita occasionale nei mercatini – hobbisti***

L.R. 28/ 99 s.m.i. – Art. 11 quinquies, comma 3

#### **Che cosa si intende per vendita occasionale?**

Per vendita occasionale si intende la vendita esercitata per un numero di volte all'anno non superiore a 36 nell'ambito della Regione Piemonte, di beni di modico valore, rientranti nella propria sfera personale o collezionati o realizzati mediante la propria creatività.

#### **La vendita occasionale costituisce attività di commercio?**

No, l'attività di vendita occasionale non costituisce attività di commercio.

#### **Che cosa si intende per modico valore?**

Per modico valore si intende un oggetto che ha valore non superiore ai 150 euro: tale valore corrisponde al prezzo massimo di vendita dell'oggetto.

#### **Può il venditore occasionale vendere generi del comparto alimentare?**

No, non è consentito agli operatori occasionali la vendita di generi alimentari.

#### **Il soggetto che svolge attività di vendita occasionale deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità?**

Sì, per svolgere tale attività i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità.

#### **Qual è l'organo competente per il rilascio del tesserino per la vendita occasionale?**

L'organo competente è il comune di residenza dell'operatore. Nel caso di operatori fuori Regione, la richiesta del tesserino deve essere presentata al comune dove si svolge la prima manifestazione a cui l'operatore intende partecipare.

#### **Il tesserino per hobbisti ha una scadenza?**

No, il tesserino ha validità da un minimo di 1anno, fino al raggiungimento della soglia delle 36 partecipazioni ai mercatini.

#### **Quali sono le sanzioni per gli operatori occasionali in caso di violazione della norma?**

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per mendacità delle dichiarazioni, al venditore occasionale si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 in caso di:

- mancata esposizione del tesserino al pubblico e agli organi di vigilanza in caso di controllo;
  - superamento del limite di prezzo di euro 150,00 per ciascun bene posto in vendita.
  - soggetto che partecipa ai mercatini senza essersi preventivamente munito del necessario tesserino.
- Oltre alla sanzione è disposta l'immediata esclusione del venditore occasionale dal mercatino.

Il tesserino è sospeso temporaneamente quando il venditore occasionale ha superato il limite delle trentasei partecipazioni annuali. In tal caso al venditore occasionale è impedita la partecipazione ai mercatini, sull'intero territorio regionale, fino al rinnovo del tesserino.

Il tesserino è infine revocato in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010 da parte del venditore occasionale.

**E' consentito cedere il proprio tesserino ad un familiare o ad un amico?**

No, il tesserino non è cedibile ad altra persona.

**Possono i comuni avvalersi di soggetti delegati per l'espletamento delle procedure/adempimenti a loro dedicati in materia di hobbisti?**

Sì, i comuni possono avvalersi di soggetti delegati al fine di adempiere alle funzioni ad essi dedicati.

**Possono i soggetti delegati dai Comuni rilasciare i tesserini?**

No, il rilascio dei tesserini è di competenza esclusiva dei Comuni.